

Alla cortese attenzione del Presidente COVIP
Mario Pepe
e p/c

Presidente Commissione Parlamentare di Controllo sull'Attività
degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza sociale

Alberto Bagnai

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Marina Elvira Calderone

Sottosegretario di Stato

Claudio Durigon

Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giancarlo Giorgetti

Esposto nei confronti del Commissario straordinario dott. Eugenio Ruggiero del

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO CASELLA, iscritto all'Albo COVIP con il n. 1041, I Sezione speciale

Commissariato con delibera COVIP del 18/11/2020 e delibera del 24/03/2021, con nomina del dott. Eugenio Ruggiero quale Commissario straordinario in sostituzione del dimissionario dott. Ermanno Martinetto.

Il sottoscritto Comitato promotore del Coordinamento lavoratori iscritti al Fondo Casella letta la relazione preliminare, in parte illustrata durante l'audizione del Commissario straordinario del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella" dottor Eugenio Ruggiero tenuta il 24 luglio scorso presso la Commissione Parlamentare di Controllo sull'Attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale presieduta dall'on. Alberto Bagnai su questioni relative alla liquidazione del Fondo stesso, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore previdenziale allargato, intende presentare esposto nei confronti del Fondo in oggetto. A tal fine,

premesso che

lo stesso Commissario, sottolineando preliminarmente che

"la peculiarità affatto singolare del Fondo Casella nel panorama della previdenza complementare"

induce all'

"adozione di rimedi e possibili soluzioni aventi una elevata connotazione di specificità, non comparabile ad alcuna altra forma di previdenza complementare",

lasciava intendere che fossero state prese in esame diverse possibilità atte a risolvere la crisi del Fondo Casella, mentre il resto della relazione si limitava, al contrario, a veicolare la convinzione dell'ineluttabilità di un'unica soluzione, quella contemplata dall'accordo di autoliquidazione firmato dalle parti istitutive il 2 dicembre 2024, senza lasciare spazio a soluzioni alternative, facendo uso per di più, a supporto delle proprie argomentazioni, di artifici lessicali e comunicativi che cercheremo di decodificare nel corso del presente esposto

facciamo notare quanto segue

Il Commissario afferma:

1. *“Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 dicembre 1995, è stato stabilito che al Fondo Casella si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (disposizioni attualmente contenute all’art. 20, comma 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), il quale prevede uno speciale regime di deroga per le forme pensionistiche complementari operanti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e caratterizzate da rilevanti squilibri tecnico attuariali, riservando alle fonti istitutive particolari competenze.”*

Si omette che all’ombra di quelle particolari competenze, che si identificano nell’attribuzione alle fonti istitutive della responsabilità di qualunque decisione di carattere amministrativo-gestionale, si è consumata la drastica riduzione della categoria dei poligrafici e il conseguente dissesto del Fondo Casella.

Risulta evidente come questo aspetto avrebbe focalizzato l’attenzione sulle responsabilità sia degli amministratori, sia del Ministero del Lavoro cui spettava il dovere di intervenire e che, oggi, ereditando le manchevolezze di chi lo ha preceduto, dovrebbe essere l’agente di una soluzione istituzionale.

Dietro quelle particolari competenze troverebbe anche adeguata risposta la legittima perplessità del Presidente on. Bagnai quando, in conclusione dell’audizione, si è chiesto come mai, nonostante i segnali di inversione del rapporto attivi/pensionati già evidenti nel 2005 fino ad attestarsi all’attuale 1:7, non si sia fatto nulla per porvi rimedio per tempo.

Solo a titolo di esempio: si sarebbe potuto procedere con una riforma del Fondo, attraverso la reale trasformazione del sistema tecnico-assicurativo con il passaggio dalla gestione a ripartizione dei capitali di copertura alla capitalizzazione individuale, trasformazione che viceversa fu meramente nozionale, in forza dell’accordo sindacale del 19 ottobre 1994, circostanza quest’ultima confermata formalmente dallo stesso Commissario straordinario nella richiamata audizione dello scorso 25 luglio.

Il Commissario afferma:

2. *“Con D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 1158, recante Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, viene stabilito che i rapporti di lavoro costituiti per le attività delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, per le quali sono stati stipulati vari contratti e accordi collettivi, ivi compreso il richiamato Accordo collettivo nazionale istitutivo del trattamento pensionistico integrativo [...]”*

Dunque il decreto presidenziale citato ha conferito all’Accordo sindacale del 1958, istitutivo del Fondo Casella, valore cogente di legge con conseguenti effetti di obbligatorietà al di là del semplice contenuto contrattuale, connotandolo esplicitamente come *obbligatorio* e *con una funzione integrativa ovverosia migliorativa della previdenza sociale*. Connotazione che ha giustificato nel tempo l’intervento diretto o indiretto del Parlamento e del Governo a favore del Fondo con i seguenti provvedimenti legislativi ed amministrativi:

1. Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-bis per la concessione di un regime di deroga da alcune disposizioni del decreto medesimo previste per le forme pensionistiche complementari;
2. Decreto 22 dicembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzativo delle deroghe di cui sopra;
3. Legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha ridotto per le aziende editoriali dal 15% al 2% l’aliquota compensativa a favore dell’INPS prevista dall’art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i contributi previdenziali integrativi versati nel periodo settembre 1985 - giugno 1991 al Fondo Casella. Nessun altro settore ha beneficiato di tale provvedimento;
4. Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 58, comma 11 che ha previsto che il contributo di solidarietà di cui all’art. 9 bis, comma 2, del Decreto legge 20 marzo 1991,

n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 “non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al Fondo di previdenza Fiorenzo Casella”;

5. Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, art. 10 comma 2, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 che ha novellato l’art. 20 del Decreto Legislativo 252 del 2005, introducendo il comma 7-bis che ha permesso al Fondo Casella di applicare il contributo di solidarietà del 25% su tutte le pensioni esistenti e di futura liquidazione.

Connotazione incontrovertibile, ma nella vicenda del Casella sono in molti a giocare con le parole. Infatti, subito sotto, la relazione afferma:

2 bis. Il Fondo Casella eroga trattamenti pensionistici complementari a favore dei lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Il trattamento pensionistico erogato dal Fondo Casella nella lettura del Commissario diventa *complementare*, che per definizione ha caratteristica di *volontarietà*, come esplicitato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, che recita: “*L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria*”. Salvo poi smentire sé stesso quattro righe dopo, affermando che

“L’adesione al Fondo dei lavoratori dipendenti cui si applica il menzionato CCNL è obbligatoria in virtù di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 1158, la cui disciplina resta applicabile in virtù del regime di deroga alla normativa del d.lgs. 124/1993 (prima) e del d.lgs. 252/2005 (ora), consentito per effetto del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 dicembre 1995”.

Dietro la distinzione apparentemente solo lessicale si nasconde una enorme e sostanziale differenza circa la reale natura e funzione dei fondi: obbligatorio e integrativo è ben diverso da complementare e volontario; su questo ultimo aspetto, occorre sinteticamente ricordare che la legge n. 421 del 1992 – la legge che costituisce lo spartiacque cronologico per distinguere i fondi preesistenti come il Fondo Casella dalle nuove forme pensionistiche complementari – oltre a favorire lo sviluppo e la creazione di schemi di previdenza complementare, aveva anche previsto “il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici” con lo “scopo di stabilizzare, al livello [allora ndr] attuale, il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo”; in vista del perseguitamento di quello scopo, il Governo veniva delegato a modificare *in pejus* la previgente disciplina della previdenza sociale, dando il via alla preoccupante e ormai storica questione della “salvaguardia dei diritti quesiti”.

È, dunque, in questo contesto storico-politico, che trova spiegazione l’intento di “favorire la costituzione di regimi previdenziali”, costituiti su base volontaria e a carico degli interessati, che potevano realizzare l’interesse dei lavoratori a compensare, in qualche modo, la contestuale diminuzione della tutela previdenziale pubblica. Ma questa *ratio*, non può essere estesa fino a ricoprendere – come pretenderebbe irragionevolmente il Commissario straordinario dottor Ruggiero – i regimi previdenziali già costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, come il caso che riguarda il Fondo Casella. La creazione e lo sviluppo dei regimi pensionistici come quello del Fondo Casella, infatti, non solo non poteva più essere incentivata ai tempi della legge n. 421 del 1992, ma non si può nemmeno oggi dire che il Fondo Casella sia nato allo scopo di recuperare la diminuita effettività della tutela previdenziale pubblica, come avvenuto per i fondi di nuova istituzione quale ad esempio il fondo pensione Byblos. Il Fondo Casella venne costituito in un contesto totalmente differente da quello determinato dalla legge n. 421 del 1992 ed era destinato a soddisfare l’interesse dei lavoratori ad un trattamento migliorativo rispetto a quello pubblico, esprimendo, quindi, istanze del tutto diverse rispetto a quelle che questa legge intendeva favorire. Ecco, dunque, perché il Fondo Casella è obbligatorio ed integrativo e non meramente volontario e complementare come Byblos. Ci meraviglia il fatto che, dopo quasi cinque anni di attività, il Commissario straordinario non abbia ancora colto questa fondamentale distinzione funzionale tra gli schemi pensionistici come il Fondo Casella, lo ribadiamo: obbligatorio e integrativo della previdenza sociale, e le nuove forme pensioni-

stiche complementari: volontarie e compensative della *deminutio* subita dai lavoratori sul trattamento previdenziale pubblico.

Sulla natura obbligatoria del Fondo Casella, in ragione del richiamato D.P.R. n. 1158 del 1962, occorre infine ribadire che il legislatore delegato – recependo in un atto avente forza di legge gli accordi sindacali che istituirono e disciplinarono il Fondo Casella – intese fare proprie le valutazioni all’epoca espresse dalle parti collettive, individuando nel trattamento previdenziale integrativo da esse istituito, lo strumento necessario per soddisfare un interesse pubblico, direttamente riconducibile all’intera collettività organizzata dello Stato, così come previsto dall’articolo 38, comma 2, della Costituzione. Dunque, il Fondo Casella, con il citato D.P.R. n. 1158 del 1962, entra a tutti gli effetti tra gli istituti predisposti dallo Stato – ex articolo 38, 4° comma della Costituzione – con lo specifico compito di garantire ai lavoratori del settore un trattamento previdenziale adeguato allo loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, invalidità o premorienza; trattamento previdenziale migliorativo rispetto a quello previsto dalla previdenza sociale. Sullo stesso piano interpretativo, si pone la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale afferma che la soddisfazione dell’interesse pubblico di cui al secondo comma dell’art. 38 della Costituzione non esclude – ma consente – la previsione legislativa di trattamenti previdenziali differenziati e più favorevoli per determinate categorie di lavoratori rispetto a quelli spettanti alle generalità dei lavoratori stessi¹. Prove ne costituiscono, le numerose occasioni in cui il legislatore è intervenuto determinando ed assicurando il trattamento “adeguato” alle esigenze della vita di alcune categorie di lavoratori non mediante l’istituzione di fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (come, ad esempio, INPDAI relativo ai dirigenti di aziende industriali²), bensì ricorrendo alla previsione di fondi integrativi di quello generale³. Questo aspetto istituzionale del Fondo Casella lo avvicina per analogia molto di più ad un ente come INPGI, piuttosto che agli schemi di previdenza complementare di nuova istituzione come Byblos, liberi e volontari, che erogano un trattamento non adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori iscritti, ma che tentano di compensare la scarsa copertura pensionistica del primo pilastro pubblico; primo pilastro pubblico, nel quale può essere certamente annoverato il Fondo Casella.

3. L’incarico affidato agli organi dell’amministrazione straordinaria è stato quello di curare il funzionamento e l’organizzazione della struttura amministrativa del Fondo, nonché di verificare e valutare la prospettica sostenibilità della forma pensionistica.

In cinque anni di commissariamento si è registrato un solo intervento diretto dell’autorità commissariale sul funzionamento e l’organizzazione della struttura amministrativa del Fondo, e precisamente quello per cui

“In considerazione del grave squilibrio patrimoniale riscontrato, anche in relazione alle valutazioni tecnico-attuariali compiute, il commissario straordinario, sin da ottobre 2021, ha disposto, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza, l’adozione della misura cautelativa consistente nella sospensione dell’efficacia dell’art. 47 del Regolamento del Fondo Casella che consente agli iscritti alla Gestione a Capitalizzazione di ottenere il trasferimento, il riscatto della posizione ovvero la restituzione dei contributi versati, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione senza aver maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo”,

in pratica un provvedimento punitivo nei confronti di tutti i beneficiari titolari dei conti individuali, i cosiddetti “zainetti”, di impatto contabile del tutto marginale.

Inoltre, non citata nella relazione del Commissario, ma reperibile sul sito del Fondo Casella, richiamiamo l’attenzione sulla seguente comunicazione:

“Con determinazione del 28 giugno 2023, in attuazione dell’articolo 4 del Regolamento del Fondo, il Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorve-

¹ Cfr. Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 359.

² Cfr. legge n. 44 del 1973.

³ Cfr. legge 3 marzo 1987, n. 61, per il “fondo gas”; legge 29 luglio 1971, n. 587, per gli “esattoriali”; legge 26 luglio 1984, n. 413, per i “marittimi”; legge 3 gennaio 1960, n. 5, per i “minatori”; D.Lgs. n. 357 del 1990 per il personale già in servizio o pensionato per gli ex enti creditizi pubblici.

gianza, tenuto conto del negativo andamento degli impieghi del Fondo nel corso del 2022 in conseguenza della difficile situazione sui mercati finanziari derivante dai rialzi inflazionistici e dagli eventi bellici in corso, ha disposto che il tasso convenzionale di remunerazione per l'attribuzione del rendimento ai Conti individuali in essere presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2022 relativamente alle quote destinate a capitalizzazione individuale sia determinato in misura negativa, pari a -9,24% (meno nove virgola ventiquattro per cento). Gli estratti conto individuali daranno atto degli effetti di tale attribuzione sulle singole posizioni.”

È un provvedimento di cui contestiamo la legittimità per due ordini di motivi. In primo luogo, perché ingiustamente punitivo per gli iscritti: i contributi dei conti individuali, i cd zainetti, non sono mai stati investiti nei mercati, sin dalla loro istituzione con l'accordo sindacale del 1995, circostanza come già detto confermata dallo stesso Commissario straordinario in audizione presso la Commissione Bagnai il 24 luglio ultimo scorso. Evidentemente il Commissario, non più tardi di un paio di anni fa, venne colto da un'improvvisa e inspiegabile amnesia circa la natura nozionale della capitalizzazione individuale, salvo poi – riacquistata miracolosamente la memoria in Commissione Bagnai – affermare l'esatto contrario. I contributi degli zainetti degli iscritti, infatti, venivano e vengono tuttora destinati “a ripartizione” come capitale di copertura per gli oneri nascenti dalle pensioni erogate dal Fondo, con un accredito figurativo nelle posizioni individuali degli iscritti stessi: la capitalizzazione meramente nozionale oggetto della citata temporanea amnesia commissariale. Tanto è vero, che storicamente il Consiglio di amministrazione del Fondo accordava agli iscritti un tasso convenzionale di remunerazione dei capitali nascenti dai contributi dei conti individuali, fissato inizialmente all'1%. Tasso di remunerazione convenzionale poi ridotto dal 2014 allo 0,40%, definito per l'appunto “politico” in ragione della mancanza di una reale allocazione dei contributi nei mercati ed accordato agli iscritti per mitigare le perdite patrimoniali subite per la mancata *chance* di investimento in Borsa.

In secondo luogo, la minusvalenza decisa unilateralmente dalla struttura commissariale (-9,24%) risulta essere totalmente arbitraria, in quanto del tutto incongruente con i valori di rendimento riferiti agli ultimi 3, 5 e 10 anni riportati nella tabella COVIP 2024 “Fondi Pensione nego-ziali – Elenco dei rendimenti per singolo comparto” in cui, ad esempio, il Fondo Byblos, pur con una delle *performances* peggiori, ha fatto registrare per il Comparto Garantito rispettivamente -0,44%, -0,04% e +0,52%, per il Comparto Bilanciato +1,01%, +2,49%, +2,86%, e per il Comparto Dinamico +3,02%, +5,43%, +4,86%. Quindi, non c'è stato nes-sun “negativo andamento degli impieghi”, semplicemente non c'è stato mai nessun impiego nei mercati dei contributi dei conti individuali degli iscritti dal 1995 fino ad oggi; con-tributi, lo ripetiamo ancora una volta, destinati “a ripartizione” per il pagamento delle pensioni esistenti, nonostante la propagata riforma del 1994. Richiamare, poi, gli eventi bellici e i rialzi inflazionistici non è argomento pertinente. La perdita economica subita dagli attivi può essere stimata in media sui 1.800 euro *pro-capite*. Per il resto tutto ha continuato a rimanere nell'ambito della responsabilità degli amministratori espressi dalle fonti istitutive, le cui decisioni trovavano evidentemente concorde la struttura commissariale.

Per quanto riguarda l'analisi della sostenibilità prospettica della forma pensionistica afferrante al Fondo Casella l'équipe tecnica del Commissario Ruggiero ha elaborato uno studio da cui

“è emerso che, in via complessiva, le due Gestioni (di Solidarietà e a Capitalizzazione) evidenziano, nell'arco dell'orizzonte temporale considerato di 40 anni (fino al 2060, ritenuto coerente con la popolazione degli iscritti), un ampio disavanzo tecnico, pari a oltre 12,5 milioni di Euro, valutato al 31 dicembre 2020, in uno scenario (ormai superato) di mantenimento di una platea di iscritti almeno pari a 2.000 lavoratori, e pari a oltre 23 milioni di Euro in uno scenario (maggiormente in linea con l'attuale contesto) di mantenimento di una platea di iscritti pari a 1.500 lavoratori”.

Senza voler sminuire la competenza e l'applicazione della struttura commissariale, facciamo soltanto rilevare che studi attuariali di questo genere avevano foraggiato per anni *report* di attuarî incaricati dagli amministratori del Fondo arrivati tutti alla medesima conclusione:

se non si riesce ad arginare l'esodo dei lavoratori legato ai prepensionamenti consentiti dalla legge 416/81 qualsiasi proiezione tecnico-attuariale è destinata ad essere smentita. Quindi tempo sprecato con un'aggravante: le proiezioni attuariali, predisposte prima del commissariamento, erano tutte maggiormente analitiche; nulla, infatti, si dice in merito alla cosiddetta "gobba" della spesa pensionistica del Fondo, rappresentata dalla gestione "a solidarietà", ampiamente falciata dal contributo di solidarietà. Nulla sappiamo sull'andamento della curva della "gobba": se inizia a calare; quando verrà eliminato l'ultimo iscritto; quando è prevista l'eventuale ricostituzione dei conti individuali; tutte informazioni che, dopo quasi cinque anni di commissariamento, sarebbero dovute alla platea degli iscritti al Fondo e che il *vulnus*, creato dello stesso commissariamento, ha coperto sotto una coltre di cenere.

4. Il Commissario afferma: *"Gli organi dell'amministrazione straordinaria hanno tenuto, e tengono, costanti interlocuzioni con l'Autorità di vigilanza e riferiscono alla stessa mediante periodiche relazioni, condividendo i passaggi rilevanti per la tutela degli interessi del Fondo."*

Non contestiamo certamente l'affermazione. Non possiamo esimerci però dal sottolineare palesi problemi di comunicazione, evidenziati dalla discordanza fra alcuni dati forniti dalla presidente f.f. della COVIP Francesca Balzani all'audizione del 13 marzo 2025 presso la stessa commissione Bagnai e gli analoghi dati forniti dalla relazione del Commissario Ruggiero: per la Balzani i "silenti" sono 3.500 mentre per Ruggiero sono 1.676; per la Balzani

"l'importo di pensione integrativo medio, al netto delle imposte, è, a seguito dei tagli, pari a 320 euro l'anno; considerando unicamente le pensioni dirette, l'importo è di 380 euro annui.",

mentre Ruggiero parla di un

"trattamento pensionistico medio annuo, per singolo beneficiario, pari a Euro 1.192"

(anche se la "tabella delle Uscite" alla quale facciamo riferimento al punto 5. reca in verità la cifra di 1.129,88: altra imprecisione). Non crediamo che al lordo delle imposte i 380 € possano diventare 1.192. Quindi, su quali dati impostare i ragionamenti?

5. Arriviamo così al punto cruciale: i numeri. La relazione è corredata di due tabelle assai poco indicative se decontestualizzate. La prima – chiamiamola "tabella delle Entrate" – fornisce, anno per anno dal 2005 al 2024, i seguenti dati:

Numero di iscritti (dai 7.295 del 2005 ai 1.650 del 2024), Contributo quota solidarietà (da 44.193.083 a 11.839.065), Contributo quota capitalizzazione (da 10.851.503 a 1.194.440), Contributo complessivo (da 55.044.586 a 13.033.505).

L'impressione che se ne ricava è quella di un crollo verticale nell'arco di 20 anni degli iscritti e dei conseguenti contributi – calcolati in percentuale sul monte salari – affluiti alle casse del Fondo Casella. Con la non secondaria postilla che

"nel medesimo arco temporale sono altresì diminuite le aziende aderenti al Fondo: nel 2024 aderiscono, e versano contributi, al Fondo Casella n. 78 aziende; nel 2015 erano n. 178; nel 2005 erano n. 222".

La seconda tabella – chiamiamola "tabella delle Uscite" – fornisce, nell'arco degli stessi anni,

il Numero beneficiari pensione (da 15.429 a 11.488), la Spesa pensionistica complessiva (da 68.741.717 a 12.980.070), la Spesa pensionistica media per beneficiario (da 4.455,36 a 1.129,88).

Anche questa con la non secondaria postilla che recita:

"Si evidenzia, a partire dal 2013, la tendenziale diminuzione dei pagamenti pensionistici medi, in considerazione dell'applicazione del contributo di solidarietà tempo per tempo stabilito",

cioè del contributo applicato sugli assegni pensionistici "a ripartizione" passato dall'iniziale 25% del 2014 all'88% del 2018. Anche questa tabella registra un crollo verticale delle tre voci (sorprendente, ma indicativo, quello del numero dei pensionati, che nell'arco di tempo dal 2016 al 2024 sono diminuiti di ben 3.593 unità).

È evidente che, se queste due tabelle non vengono contestualizzate in una tabella di bilancio riassuntiva, non presente nella relazione, il loro significato si limita a registrare l'evoluzione di due fenomeni indipendenti. Poiché fino al 2019 gli stessi dati erano pubblicati sui bilanci annuali del Fondo Casella, abbiamo ristretto la nostra indagine agli anni del commissariamento, quelli su cui è calato il buio più totale.

Il risultato è stato sorprendente: nel 2020, a fronte di 13.389.329 € erogati per prestazioni, sono affluiti contributi per 23.002.594 €, con una sopravvenienza attiva di 9.613.265 €, confermando il *trend* positivo del bilancio del Fondo che già nel 2019 aveva fatto registrare per la prima volta un attivo di circa 5 milioni.

Sarebbe stato più che legittimo aspettarsi che la relazione del Commissario rendesse conto dell'utilizzo di questi fondi. Sono forse confluiti nel cosiddetto "Fondo a garanzia prestazioni" dove vengono stornati i contributi a capitalizzazione utilizzati per il pareggio di bilancio e che nel 2019 ammontava a circa 97 milioni di €? A quanto ammonta nel 2024 questa voce? E a quanto ammonta al 2024 la voce "Contributo di solidarietà", cioè la quota dell'assegno pensionistico a ripartizione tagliata a partire dal 2014, che nel 2019 aveva raggiunto la ragguardevole cifra di 194 milioni? Abbiamo provato a fare una proiezione e il risultato supera i 300 milioni!

Dunque una relazione totalmente insoddisfacente sul piano contabile, che si limita a quantificare le *"pretese previdenziali gravanti sul Fondo Casella"* in 284,5 milioni di €. Prendere o lasciare! E poi quelle degli iscritti al Fondo Casella non sono "pretese", sono la giusta rivendicazione di un diritto negato!

6 Concludiamo con il giudizio che il Commissario dà dell'accordo stipulato dalle parti sociali il 2 dicembre 2024:

"Con la stipula di tale Accordo, le fonti istitutive hanno ritenuto di poter offrire agli attuali iscritti e pensionati del Fondo un trattamento migliorativo di quanto sarebbe possibile in una procedura liquidatoria che avvenisse in assenza dell'accordo medesimo".

È il sindacato che parla per bocca del Commissario, vale a dire un soggetto pienamente coinvolto nelle dinamiche, attive e passive, che hanno portato il fondo Casella al disastro documentato:

"Nel complesso, la valutazione sull'Accordo collettivo del 2 dicembre 2024 è positiva, principalmente per due ordini di ragioni. In primo luogo, con l'Accordo collettivo si stabilisce che il settore dei c.d. poligrafici, anche per quei lavoratori che verranno assunti in futuro, potrà continuare a beneficiare di un sistema di previdenza complementare, istituito e organizzato secondo le moderne e affidabili regole previste dal nostro ordinamento con il d.lgs. 252/2005. In secondo luogo, per effetto dell'Accordo collettivo al Fondo Casella e ai suoi aderenti vengono apprestate risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che avrebbero a disposizione in caso di liquidazione in assenza di tale Accordo. In particolare, si ricordano le aliquote di contribuzione maggiorata previste a favore dei lavoratori trasferiti dal Fondo Casella al Fondo Pensione Byblos, rispetto alle aliquote contributive previste in via ordinaria per i lavoratori di nuova assunzione successivamente all'efficacia dell'Accordo".

Riteniamo siano affermazioni che dal punto di vista della funzione attribuita al Commissario non pertinenti, tanto valeva nominare il sindacato commissario di sé stesso. Occorre, inoltre, rilevare una macroscopica irregolarità procedurale. L'Amministrazione straordinaria è regolamentata dal Testo Unico in materia bancaria ed applicabile ai fondi pensione per il rinvio previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005. Essa, predisposta da Covip nel caso di gravi perdite patrimoniali o manifeste irregolarità nella gestione dei soggetti vigilati, non è ancora una vera e propria procedura concorsuale, poiché prodromica allo stato di insolvenza e dunque alla liquidazione coatta amministrativa; con l'Amministrazione straordinaria, gli organi sociali del soggetto vigilato vengono sciolti e sostituiti da una struttura commissariale.

La struttura commissariale ha il dovere di:

1. trovare una soluzione che garantisca la continuità operativa;

2. laddove l'ipotesi della continuità aziendale non sia realizzabile, dichiarare lo stato di insolvenza, tertium non datur.

Nel caso del Fondo Casella, viceversa, abbiamo assistito ad una riscrittura – *de iure condendo* – del Testo Unico in materia bancaria, fatta dalle parti sociali, sotto la super-visione del Commissario straordinario dottor Eugenio Ruggiero; riscrittura che ha cambiato il volto dell'istituto dell'Amministrazione straordinaria per mezzo di un Frankenstein giuridico: l'autoliquidazione volontaria del Fondo Casella. Sono le stesse parti sociali, che hanno traghettato il Fondo Casella verso il dissesto, peraltro, non ancora visibile all'orizzonte secondo gli ultimi numeri forniti dal Commissario-“autoliquidatore” *in nuce*, che nominano sempre il dottor Ruggiero “autoliquidatore” *in pectore*, eludendo, in un colpo solo, tutte le norme imperative codistiche sulla estinzione delle persone giuridiche (art. 27 e ss. CC).

Poniamo solo qualche domanda: esiste solo Byblos a garantire il beneficio di “un sistema complementare istituito e organizzato secondo le regole previste dal nostro ordinamento con il d.lgs. 252/2005”? E perché non si dice che il prezzo per poter usufruire in Byblos delle tanto decantate “*aliquote di contribuzione maggiorata*” è una migrazione con la perdita secca di gran parte dei contributi versati, che per altro non hanno mai prodotto interessi per investimento? E del destino dei pensionati, che dopo tre anni (ormai due e mezzo) si vedranno cancellare del tutto gli assegni pensionistici, una sorta di fine vita previdenziale assistito, come mai la relazione non tiene conto?

Per le ragioni su esposte chiediamo la destituzione immediata del dottor Eugenio Ruggiero dall'incarico di Commissario straordinario del Fondo Casella in quanto riteniamo inconcludente la sua opera in rapporto al periodo di cinque anni coperti dal commissariamento e non obiettivo il suo giudizio, supinamente acquiescente all'unica soluzione presa in esame, tanto da giustificare l'ipotesi che sia condizionato da una pregiudiziale condivisa con le fonti istitutive.

Per il Comitato promotore del Coordinamento lavoratori iscritti al Fondo Casella

Riccardo De Benedetti

Riccardo De Benedetti

Milano, 29 agosto 2025